

166

31 maggio 2017

Ape sociale e Precoci

Firmati i Dpcm, operativi dopo pubblicazione in G.U.

Dopo la firma del Presidente del Consiglio dei Ministri si è in attesa della pubblicazione dei decreti attuativi, dell'Ape sociale e dei Precoci previste nella legge di Bilancio 2017, in Gazzetta Ufficiale che ad oggi lunedì 29 maggio, mentre scriviamo, ancora non risultano pubblicati. Alla pubblicazione dovrebbe seguire anche la circolare INPS.

Appena avremo questi atti ritorneremo sull'argomento, ora diamo alcune prime indicazioni

Disposizioni comuni

Le domande per il riconoscimento dell'accesso all'Ape sociale e ai Precoci, con i requisiti maturati entro il 2017 andranno presentate entro il 15 luglio.

Chi raggiunge invece i requisiti nel 2018 dovrà fare domanda di riconoscimento entro il 31 marzo 2018.

Le domande presentate oltre il 15 luglio 2017 e il 31 marzo 2018 e comunque non oltre il 30 novembre saranno prese in considerazione esclusivamente se all'esito del monitoraggio residuano le necessarie risorse finanziarie".
INPS, entro il 15 ottobre per quanto riguarda il 2017 (30 giugno 2018 per l'anno prossimo), se la richiesta sarà stata accolta, **indicherà la prima decorrenza utile con conseguente necessità di presentare la domanda vera e propria di Ape o di Anticipata per Precoci,**
La decorrenza potrà essere posticipata se i fondi stanziati risultino insufficienti.

In questo numero:

Ape sociale e Precoci,
firmati i decreti
attuativi
[pag.1-2-3](#)

Dis-coll, circolare INPS
89/2017
[pag.3](#)

Immigrazione
[Pag.3-4](#)

Ape sociale e Precoci: Le domande per il riconoscimento dell'accesso all'Ape sociale e ai Precoci, con i requisiti maturati entro il 2017 andranno presentate entro il 15 luglio.

In tal caso, le domande verranno messe in ordine di priorità in relazione all'età anagrafica più elevata e, come secondo criterio, alla data di presentazione.

Al momento della domanda di verifica dei requisiti di accesso all'APE sociale o ai Precoci occorre essere in una delle seguenti condizioni:

1. In stato di disoccupazione e senza ammortizzatori sociali da almeno tre mesi
2. soggetti che assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente (genitore, figlio) con handicap grave (articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104);
3. invalidi civili con un grado di invalidità pari o superiore al 74%;
4. dipendenti che svolgono da almeno sei anni, negli ultimi 7, un lavoro particolarmente difficoltoso o rischioso all'interno delle seguenti professioni:
 - operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici;
 - conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
 - conciatori di pelli e di pellicce;
 - conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
 - conduttori di mezzi pesanti e camion;
 - personale delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
 - addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
 - insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido;
 - facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati;
 - personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
 - operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.

Il requisito contributivo, previsto in misura diversa per l'Ape sociale e per i Precoci (vedi paragrafo dedicato) potrà essere soddisfatto cumulando i periodi versati in più

gestioni, incluse le Casse di previdenza dei professionisti. Gli eventuali periodi coincidenti saranno utilizzati solo una volta ai fini del diritto.

Ape sociale

È una **misura sperimentale in vigore dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018**, intesa ad agevolare la transizione verso il pensionamento per soggetti svantaggiati o in condizioni di disagio, verrà pagata dal primo giorno del mese seguente alla richiesta e fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia o anticipata.

È soggetta a limiti di spesa, Il beneficio è riconosciuto nel limite 300 milioni di euro per il 2017, 609 milioni di euro per il 2018, 647 milioni di euro per il 2019, 462 milioni di euro per il 2020, 280 milioni di euro per il 2021, 83 milioni di euro per il 2022 e 8 milioni di euro per il 2023.

Spetta a chi ha **63 anni (o li compie entro l'anno)**, è senza lavoro e senza pensione diretta.

L'indennità, erogata da INPS, è pari all'**importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione** (se inferiore a 1.500 euro) o **pari a 1.500 euro** (se la pensione è pari o maggiore di detto importo). L'importo non è rivalutato.

Requisiti

Al momento della domanda di verifica dei requisiti di accesso è richiesta

l'appartenenza ad una delle quattro categorie (vedi elencazione sopra riportata), **non è richiesto** il perfezionamento del requisito dell'età (63 anni) e quello dell'anzianità contributiva, **30 anni nelle prime tre condizioni, 36 anni per la quarta condizione.**

Tali requisiti dovranno comunque **essere perfezionati in corso anno.**

La decorrenza della prestazione sarà determinata dal perfezionamento di tutti i requisiti.

Segue a pag.3

L'Ape sociale è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o parasubordinata soltanto nel caso in cui i relativi redditi non superino gli 8.000 euro annui e con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo nel limite di reddito di 4.800 euro annui.

Precoci

Lo sono i lavoratori che possono far valere **12 mesi (52 settimane) di lavoro effettivo prima dei 19 anni di età** e che si trovano in una delle **quattro condizioni elencate nel paragrafo delle disposizioni comuni, oppure che svolgono attività previste dalla norma sui lavori usuranti.**

Per accedere al riconoscimento di precoci, e quindi alla pensione anticipata, oltre ai suddetti requisiti, è richiesta **una anzianità contributiva pari a 41 anni** sia per gli uomini che per le donne, requisito che dal 2019, con cadenza biennale, sarà adeguato agli incrementi legati alla speranza di vita.

L'anticipo sarà riconosciuto fino a esaurimento dei fondi, pari 360 milioni di euro per il 2017, 550 milioni di euro per il 2018, 570 milioni di euro per il 2019 e 590 milioni di euro dal 2020.

La pensione anticipata precoce non è cumulabile con redditi da lavoro autonomo o subordinato per il periodo di tempo necessario a perfezionare il requisito ordinario della pensione anticipata (10 mesi per le donne e 1 anno e 10 mesi per gli uomini).

DIS-COLL

Circolare INPS n. 89/2017

Inps, con [circolare n°89 del 23/05/2017](#), dà conto della **proroga** della indennità di disoccupazione per i collaboratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, prevista dall'art. 3, comma 3octies, legge 27 febbraio 2017, n. 19 (nota come **milleprorghe 2017**), per gli eventi di disoccupazione che si verificano a far data **dal 1° gennaio 2017 e fino al 30 giugno 2017.**

Per gli eventi già verificatisi, la domanda va inviata entro il 30 luglio 2017.

La DIS-COLL, come noto, venne introdotta dal D.lgs. n. 22 del 2015 in via sperimentale per l'anno 2015 e successivamente prorogata per le cessazioni dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 (art. 1, comma 310 della legge n. 208 del 2015).

Ricordiamo anche che, con la recente legge sulle **misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale**, la DIS_COLL è stata **resa strutturale** per gli eventi di disoccupazione **dal 1 luglio 2017 ed estesa, da tale data, anche gli assegnisti e dottorandi** di ricerca nelle università (vedi NL 167 del 17 maggio 2017).

Con la presente circolare INPS, anche se la normativa introdotta dal D.lgs. n.22 del 2015 non è stata modificata, ripercorre comunque tutte le disposizioni ivi contenute.

IMMIGRAZIONE

Assegno Sociale

Sentenza della Corte d'Appello di Firenze

La Corte d'Appello di Firenze con la [sentenza](#) del 11.05.2017 ha accolto il ricorso presentato da una assistita dell'INCA di Arezzo, una cittadina albanese titolare di permesso di soggiorno semplice, a cui l'INPS aveva respinto la richiesta di assegno sociale sostenendo che tale diritto, in applicazione di quanto previsto dall'art. 80 comma 19 della Legge n. 388/2000, spetta ai cittadini stranieri in possesso del pds-Ue-slp.

Il Tribunale di Arezzo, condividendo la tesi dell'Istituto, aveva confermato il provvedimento.

La Corte d'Appello di Firenze invece ha ribaltato il giudizio di primo grado affermando che l'art. 20 comma 10 DL 112/2008 convertito nella L. 133/2008, che prevede sia per i cittadini italiani che stranieri il requisito della residenza in via continuativa,

segue a pag.4

per almeno dieci anni nel territorio nazionale, "è venuto a superare l'esigenza del possesso della carta di soggiorno di lungo periodo per i cittadini extracomunitari".

La Corte ha altresì aggiunto che l'interpretazione ora enunciata oltre che aderente al testuale e chiaro tenore delle disposizioni citate, risulta conforme al dettato costituzionale (art. 10 primo comma e art. 117 primo comma) e alla normativa sovranazionale in materia (art. 14 CEDU).

L'INPS è stato condannato al pagamento della prestazione e degli interessi a decorrere dalla data di richiesta dell'assegno oltre che alle spese legali del doppio grado di giudizio.

Premio Natalità

Nota dell'INCA Nazionale

Con la nota del 22 maggio 2017, l'INCA nazionale ha fornito alle strutture decentrate alcuni orientamenti ai fini dell'inoltro delle richieste di erogazione del premio alla nascita da parte delle cittadine straniere prive del pds-Ue-Slp.

Come è noto, con due circolari attuative (la n. 39 del 27/02/17 e la n. 61 del 16/03/17), l'INPS ha previsto l'obbligo del possesso del pds-Ue-slp per le cittadine straniere che intendono richiedere l'erogazione del "premio alla nascita", nonostante la norma istitutiva della prestazione non preveda alcun tipo di distinzione in merito.

L'INCA CGIL ha presentato un ricorso al TAR del Lazio al fine di impugnare le parti di dette circolari che introducendo una differenziazione di trattamento, escludono

dalla prestazione le titolari del "semplice" permesso di soggiorno.

Nell'attesa che il Tar del Lazio si esprima, l'Inca ha predisposto un modulo per semplificare l'inoltro delle richieste di "Premio alla nascita" da parte di madri/gestanti straniere con permesso di soggiorno semplice.

Nella nota citata viene inoltrato un modulo da utilizzare per l'invio delle richieste via PEC, in quanto il sito INPS, essendo strutturato come quello del Bonus Natalità/Bebè, non permette di inviare le domande per chi è titolare del permesso di soggiorno semplice.

Nel raccomandare l'inoltro delle richieste anche per queste cittadine straniere, l'Inca chiede alle strutture di monitorare gli eventuali provvedimenti di reiezione.

Repubblica di Macedonia

Formulari plurilingue di stato civile

Con la [circolare](#) n° 6/2017, la Direzione Centrale dei Servizi Demografici del Ministero dell'Interno ha reso noto che il Ministero per gli Affari Esteri ha trasmesso la nota con la quale il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Macedonia ha inviato gli "specimen" dei formulari plurilingue all'Ambasciata d'Italia a Skopje, utilizzati dal 10 gennaio 2017 dalle Rappresentanze diplomatiche e consolari di Macedonia per il rilascio dei certificati di nascita, di morte e di matrimonio, ai sensi della Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976.



Patronato INCA CGIL Lombardia

Via Palmanova 22 – 20132 Milano (MI) Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

La newsletter è anche su <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

Sezione previdenza Enzo.mogni@cgil.lombardia.it

Sezione immigrazione Clemente.Elia@cgil.brescia.it

È vietata la riproduzione e la diffusione.